

330 Fatti di bancarotta semplice - Dlgs 14/2019 -Art. 224 (Fatti di bancarotta	ı semplice).
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -	

Articolo vigente |red

Art. 330 Fatti di bancarotta semplice

- 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

modifiche e precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

- 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
- 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli



330 Fatti di bancarotta semplice - Dlgs 14/2019 -Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -	∍).
obblighi ad essi imposti dalla legge.	
la giurisprudenza green	

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello